

COMUNE DI TERNENGO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 07 del 31/03/2022*

Indice

CAPO I° - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali	4

CAPO II° - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 – Notificazione.....	5
Articolo 5 – Responsabile	5
Articolo 6 - Nomina degli incaricati	5

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - _RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	6
Articolo 8 - Obblighi degli operatori	6
Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	7
Articolo 10 - Informazioni rese al momento della raccolta	7

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 11 - Diritti dell'interessato	8
--	---

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E _RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 12 - Sicurezza dei dati.....	9
Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati	9
Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	9
Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	9

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 16 - Comunicazione	9
-----------------------------------	---

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 17 - Tutela.....	10
---------------------------	----

CAPO V - MODIFICHE – PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18 - Modifiche regolamentari - Recepimento dinamico.....	10
Articolo 19 - Pubblicità del Regolamento.....	11
Articolo 20 - Entrata in vigore	11

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal comune di Ternengo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed al Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza (Garante Privacy) dell'8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29.04.2010.
 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni in materia di codice della strada, vengono osservate le norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.
-

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - e) per "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - f) per "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale
 - g) per "**titolare**", il Comune di Ternengo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- h) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di carica o di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - j) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - o) per “**Garante**”, l'autorità istituita dalla legge 33 dicembre 1996, n. 675.
-

Articolo 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Piatto (BI), in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
 3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così come individuata nell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, citato, e dal Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso la rilevazione di infrazioni ai regolamenti comunali in materia, oltre che a prevenire e perseguire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al monitoraggio di determinate aree, per la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;
 - d) la protezione della proprietà pubblica e privata;
 - e) l’acquisizione di prove;
 - f) al monitoraggio del traffico ed alla rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nel rispetto della normativa di settore;
 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, le quali, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area delle riprese.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza potranno essere utilizzati per finalità statistiche, o per finalità di promozione turistica.
-

CAPO II° OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 – Notificazione

Il Comune di Ternengo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 5 – Responsabile

1. Il Sindaco è il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. h). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Sindaco.
 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
 3. Il responsabile, qualora delegato dal Sindaco, procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
 5. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. i) del presente regolamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
 6. Il responsabile custodisce le chiavi e le password d'accesso per l'utilizzo dei sistemi e la conservazione dei dati.
-

Articolo 6 - Nomina degli incaricati

1. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196, può individuare con proprio atto scritto, gli Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
 2. Gli Incaricati al trattamento dei dati di video sorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
 3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
-

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio o sul patrimonio comunali.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Comune di Ternengo. In questa sede le immagini saranno registrate su appositi server, fatta salva la condizione che per motivi di natura tecnica le immagini debbano essere registrate in locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è utile per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successive alla rilevazione, quindi le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono cancellando quelle registrate. Fanno eccezione:
 - a) le immagini riprese dai dispositivi elettronici per la rilevazione di infrazioni amministrative, il cui accertamento rientra nei compiti istituzionali del Comune di Ternengo, comprese le infrazioni del Codice della Strada, che devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore applicata;
 - b) le immagini conservate per eventuali esigenze di ulteriore conservazione, a seguito di specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di Polizia Giudiziaria per fini investigativi. Tale conservazione potrà essere assicurata in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server del sistema.

Al di fuori dei casi previsti, l'allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, dovrà essere specificatamente autorizzata dal Garante. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali.
 3. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
-

Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
 2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
 4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
 5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
-

Articolo 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Ternengo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "*Area videosorvegliata - Immagini custodite presso il Comune di Ternengo*"
 2. Il Comune di Ternengo, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
-

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile per iscritto presso gli Uffici comunali, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata (PEC), che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3° lett. b del Codice).

Articolo 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, comma 3.
 2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
 3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
 4. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
-

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge
-

Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni e dal provvedimento del Garante dell' 8 aprile 2010 (10A05072).
-

Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.
-

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 16 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ternengo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge

o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
 3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
-

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 17 – Tutela

2. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
 3. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.
-

CAPO V MODIFICHE – PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18 - Modifiche regolamentari - Recepimento dinamico

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e quelle amministrative emanate con provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
 2. Il presente regolamento recepisce dinamicamente le modifiche alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza sopra indicate.
-

Articolo 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
 2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.
-

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che lo approva.
-